

(N. 842)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

e dal Ministro dei Trasporti e *ad interim* della Marina Mercantile

(CORBELLINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L' 11 GENNAIO 1950

Modificazioni alle norme relative alla requisizione del naviglio mercantile.

ONOREVOLI SENATORI. — Le leggi e i decreti che attualmente regolano la requisizione del naviglio mercantile sono:

la legge 13 luglio 1939, n. 1154, che contiene le norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

il regio decreto 22 dicembre 1941, n. 1601, che modifica la predetta legge n. 1154;

il regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127, che apporta ulteriori modifiche alla stessa legge n. 1154;

il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 618, circa alienazione delle navi requisite e noleggate per le quali i proprietari hanno fatto atto di abbandono;

il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, che regola la concessione dei compensi di riparazione;

il decreto legislativo 3 maggio 1948, numero 668 recante modifiche al predetto decreto 618.

Nell'applicazione dei predetti provvedimenti legislativi, emanati in epoche successive e per regolare situazioni presentatesi di volta in volta, si sono manifestate alcune difficoltà dovute ad incompleta od imperfetta redazione del testo legislativo, che ha dato luogo a divergenze di interpretazioni con conseguenze non sempre favorevoli per l'Amministrazione dello Stato.

Pertanto si appalesa la necessità di rettificare con apposito provvedimento di legge tali norme che hanno dato e danno luogo anche a controversie giudiziarie oltre che amministrative.

1° - La prima rettifica riguarda l'articolo 1

del regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127, nella parte che più propriamente regola la trasformazione della requisizione in uso in requisizione per acquisto relativamente a navi che siano state per eventi di guerra gravemente danneggiate e si trovino immobilizzate in maniera che risulti impossibile o non conveniente procedere ai lavori necessari per le loro rimessa in efficienza. È da far presente che per l'articolo 30 della legge 13 luglio 1939, n. 1154, l'indennità di requisizione in uso si compone di due parti *A* e *B* ciascuna costituita da quote varie. Ora nell'ultimo comma del riferito articolo 1 del decreto 127 è lasciato indefinito il periodo di tempo decorrente fra l'evento di guerra ed il giorno in cui ha luogo la requisizione per acquisto, durante il quale all'armatore o al proprietario della nave debbono essere corrisposte le quote *b*) (interessi sul valore della nave) e *c*) (spese generali) della parte *A* dell'indennità di requisizione.

Da ciò deriva che per una nave sinistrata all'inizio della guerra e per la quale l'Amministrazione ravvisasse la convenienza di procedere alla requisizione per acquisto solo nel dopoguerra, le quote *b*) e *c*) dovrebbero essere corrisposte per 6 o 7 anni.

Invece alle navi noleggiate dallo Stato e sinistrate per causa di guerra lo Stato corrisponde un nolo ridotto per l'utilizzazione conseguente al sinistro limitatamente ad un periodo di tempo in ogni caso non superiore ai 720 giorni, a decorrere dalla data del sinistro.

Per tanto, l'ultimo comma dell'articolo 1 del regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127, andrebbe così modificato:

« Dal giorno in cui si è verificato l'evento di guerra cui si riferisce il precedente comma al giorno in cui ha luogo la requisizione per acquisto, saranno corrisposti all'armatore o proprietario della nave o del galleggiante le sole quote *b*) e *c*) della parte *A*) dell'indennità di requisizione prevista dal seguente articolo 30. Le predette quote *b*) e *c*) non potranno essere in ogni caso corrisposte per un periodo superiore ai 720 giorni a partire dalla data dell'evento di guerra, che ha determinato il sinistro, e dalla quale è cessata la corresponsione della intera parte *A*) del compenso di requisizione ».

2° - Il primo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre

1945, n. 686, concernente le provvidenze per il ricupero e la rimessa in efficienza delle navi mercantili sinistrate, stabilisce che « I proprietari i quali, allo scopo di avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto, intendano riacquistare la proprietà dei relitti delle navi o galleggianti che, già requisiti per uso temporaneo, sono stati successivamente requisiti per acquisto, a termini dell'articolo 2 del regio decreto 22 dicembre 1941, n. 1601, e dell'articolo 1 del regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127, dovranno corrispondere una somma pari al 15 per cento dell'ammontare dell'indennità ad essi spettante a termini della legge 13 luglio 1939, n. 1154, e rimborsare le spese per ricupero e per riparazioni eventualmente sostenute dall'Amministrazione che ha proceduto alla requisizione ».

Tale norma costituisce una sostanziale modifica del penultimo comma dell'articolo 1 del regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127, nel quale era stabilito che nel caso in cui i proprietari intendessero procedere alla rimessa in efficienza delle navi potevano conservare la proprietà del relitto, compatibilmente con le esigenze di carattere militare, ma doveva essere dedotto dall'ammontare dell'indennità ad essi spettante il valore del relitto stesso da determinarsi dal Ministero delle comunicazioni.

In altri termini, mentre per l'articolo 1 del regio decreto n. 127 il valore del relitto doveva essere determinato dal Ministero della Marina mercantile, per l'articolo 4 del successivo decreto legislativo luogotenenziale n. 686 il valore del relitto è fissato forfetariamente nella misura del 15 per cento dell'indennità di perdita.

Ora, poichè l'articolo 4 in esame fa parte di un complesso di norme che stabiliscono dei benefici, potrebbe sembrare che il proprietario il quale non voglia avvalersi di tali benefici, abbia diritto non già ad un indennizzo pari all'85 per cento dell'indennità di perdita (100 per cento — 15 per cento = 85 per cento), ma all'intera spesa necessaria per effettuare la riparazione della nave, qualunque ne sia l'ammontare.

Tale erronea interpretazione sarebbe in un certo modo autorizzata dall'inciso «... allo scopo di avvalersi dei benefici previsti nel presente decreto...», contenuto nel 1° com-

ma dell'articolo 4 che potrebbe essere considerato come attributivo di una facoltà di scelta all'armatore, in contrasto con quanto la norma espressamente e chiaramente dispone sulla valutazione forfetaria del relitto.

Sorge quindi la necessità di modificare il 1° comma dell'articolo 4 del decreto 686, sopprimendo la frase:

« Allo scopo di avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto ».

3° - Il secondo e terzo comma dello stesso articolo 4 del predetto decreto 686 stabiliscono in linea generale che l'indennità spettante al proprietario di una nave requisita per uso temporaneo e sinistrata per cause di guerra non può superare per qualsiasi titolo l'85 per cento del valore della nave al momento del sinistro. E la dizione del comma n. 2 è chiara: non soltanto nei casi di requisizione per acquisto ma sempre, in ogni caso nel quale il proprietario conservi la proprietà del relitto di una nave requisita per uso temporaneo e sinistrata per causa di guerra, l'indennizzo spettantegli non può superare l'85 per cento del valore della nave al momento del sinistro.

Ciò premesso, non si comprende come nel terzo comma dello stesso articolo si dica che, in ogni modo, e cioè anche quando non sia avvenuta la requisizione per acquisto, debbano essere corrisposte, a termini del regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127, le quote b) e c) della parte A) del compenso di requisizione, quando quest'ultimo decreto stabilisce che le predette quote debbono essere corrisposte dal giorno in cui si è verificato l'evento di guerra che ha determinato il sinistro della nave, al giorno in cui ha luogo la requisizione per acquisto.

Ad eliminare ogni erronea interpretazione, conviene modificare l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 4 del decreto 686 come segue:

« Resta in ogni modo fermo l'obbligo dell'Amministrazione alla corresponsione delle quote b) e c) del compenso di requisizione parte A) per il periodo nel quale la nave sinistrata è rimasta inutilizzata per l'esecuzione dei lavori di riparazione, e in ogni caso per un periodo non superiore a 720 giorni a decorrere dalla data dell'evento di guerra, che ha provocato il sinistro della nave ».

4° - L'articolo 3 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 668, è così redatto:

« In nessun caso gli interessati per effetto della combinata applicazione delle norme contenute nella legge 13 luglio 1939, n. 1154, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, e del presente decreto possono percepire dallo Stato un indennizzo superiore al costo di ricostruzione delle navi ».

La disposizione di tale articolo è tale da lasciare adito all'erronea interpretazione dell'articolo 4 del decreto n. 686, secondo la quale la limitazione dell'indennizzo all'85 per cento dell'indennità di perdita è subordinata al godimento da parte dell'armatore dei compensi di riparazione previsti dal predetto decreto n. 686, venendo così a considerare tali compensi come parte integrante dell'indennizzo stesso.

Con questo articolo, il quale introduce come limite delle somme comunque corrisposte dallo Stato per il risarcimento dei danni subiti da una nave requisita per uso temporaneo e sinistrata per causa di guerra il costo di ricostruzione, viene ad essere infirmato il principio generale, affermato dall'articolo 4 del decreto 686, secondo il quale l'indennità di perdita o di avaria a carico dell'Amministrazione non può per qualsiasi titolo superare l'85 per cento del valore della nave al momento del sinistro.

Effettivamente il dubbio nasce perchè nell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale n. 668 si parla sinteticamente di « indennizzo »: ora, l'indennizzo di perdita o di avaria è una cosa ben distinta dal compenso di riparazione ed il primo è limitato alle navi requisite o noleggiate dallo Stato e sinistrate per causa di guerra; mentre il secondo è stato esteso a tutte le navi, in stato di avaria per qualunque motivo all'atto dell'emanazione del decreto n. 686.

Siccome, però, l'avvenuta scadenza dei termini, entro i quali il predetto decreto 686 poteva avere applicazione, potrebbe avere rilevanti conseguenze ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 4 del decreto 686 nel senso che gli armatori, i quali non potessero, per scadenza di termine, godere dei benefici del decreto 686, potrebbero aspirare,

in base alla suddetta erronea interpretazione, a percepire dallo Stato un indennizzo pari non all'85 per cento dell'indennità di perdita ma al costo totale delle riparazioni, si appalesa necessario di sopprimere l'articolo 3 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 668, completando il terzo comma dell'articolo 4 del decreto 686 come segue:

« Nel caso in cui i proprietari si avvalgono dei benefici previsti dal presente decreto, la somma dell'indennità di perdite o di avaria,

pari all'85 per cento del valore della nave alla data del sinistro e del compenso di riparazione non potrà in alcun caso superare il costo di ricostruzione ».

« Tale norma si applica anche nei casi considerati dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 668, di ritrasferimento della proprietà di navi abbandonate allo Stato ».

Sul disegno di legge in parola si è pronunciato inseno favorevole il Consiglio Superiore di Marina.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Dal giorno in cui si è verificato l'evento di guerra cui si riferisce il precedente comma al giorno in cui ha luogo la requisizione per acquisto, saranno corrisposte all'armatore o al proprietario della nave o del galleggiante le sole quote *b)* e *c)* della parte *A)* della indennità di requisizione prevista dal seguente articolo 30. Le predette quote *b)* e *c)* non potranno essere in ogni caso corrisposte per un periodo superiore ai 720 giorni a partire dalla data dell'evento di guerra, che ha determinato il sinistro, e dalla quale è cessata la corresponsione dell'intera parte *A)* del compenso di requisizione ».

Art. 2.

L'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686 è così modificato:

Al comma primo sono soppresse le parole « allo scopo di avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto ».

L'ultimo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente:

« Resta in ogni modo fermo l'obbligo dell'Amministrazione alla corresponsione delle quote *b)* e *c)* del compenso di requisizione parte *A)*, per il periodo nel quale la nave sinistrata è rimasta inutilizzata per l'esecuzione dei lavori di riparazione, e in ogni caso per un periodo non superiore a 720 giorni a decorrere dalla data dell'evento di guerra, che ha provocato il sinistro della nave.

Nel caso in cui i proprietari si avvalgano dei benefici previsti dal presente decreto, la somma dell'indennità di perdita o di avaria, pari all'85 per cento del valore della nave alla data del sinistro, e del compenso di riparazione non potrà in alcun caso superare il costo di ricostruzione.

Tale norma si applica anche nei casi considerati dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 668, di ritrasferimento della proprietà di navi abbandonate allo Stato ».

Art. 3.

L'articolo 3 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 668, è abrogato.